

Ai nostri clienti

Bressanone, il 15.11.2018

### **Collegato alla Finanziaria 2019: Pace Fiscale**

**Dr. Manfred Psailer**  
**Dr. Oliver Geier**  
DDr. Norman Damiani  
Dr. Brigitte Peintner  
Dr. Lukas Achammer  
Dr. Daniela Planatscher  
Sylvia Berger

[www.pg-partner.it](http://www.pg-partner.it)  
[info@pg-partner.it](mailto:info@pg-partner.it)

**Brixen / Bressanone**  
Julius-Durst-Straße 6  
Via Julius Durst 6  
Tel. +39 0472 274 000  
Fax +39 0472 274 050

**Toblach / Dobbiaco**  
St.-Johannes-Str. 23a  
Viale S. Giovanni 23a  
Tel. +39 0474 976 097  
Fax +39 0474 976 986

**Mailand / Milano**  
Meeting room  
Piazza Castello 26

MwSt.-Nr. & Steuernr.  
Partita IVA & Cod. fisc.  
IT 02249530219

Gentili clienti,

il 23 ottobre 2018 è stato pubblicato nella G.U. il Decreto Collegato alla Finanziaria 2019. Il decreto è entrato in vigore il 24 ottobre 2018 e deve essere convertito in Legge entro il 22 dicembre 2018.

Di seguito riepiloghiamo, in sintesi, le **principali novità concernente la pace fiscale**.

#### **Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione**

---

È concessa al contribuente la possibilità di definire il contenuto integrale dei PVC (*processo verbale di constatazione*), pagando soltanto gli importi dovuti a titolo di imposta.

Possono essere oggetto di definizione i PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018 per i quali, alla stessa data, non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio.

Possono essere in tal modo regolarizzate le violazioni contestate in materia di imposte sui redditi, addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVA, IVIE e IVAFE.

La definizione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione entro il 31 maggio 2019 e il versamento delle maggiori imposte, senza alcuna sanzione e senza interessi, entro il 31 maggio 2019 (è ammesso il pagamento rateale). È esclusa la compensazione delle somme dovute con i crediti disponibili.

Va evidenziato che con riferimento ai periodi d'imposta fino al 31.12.2015 oggetto dei PVC i termini di accertamento sono prorogati di 2 anni.

## **Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento**

---

Gli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione e gli atti di recupero notificati entro il 24 ottobre 2018 possono essere definiti con il pagamento degli importi dovuti a titolo di imposta, senza alcun pagamento di sanzioni, interessi e accessori. Alla stessa data gli atti devono essere non impugnati e ancora impugnabili a tale data.

Possono essere altresì oggetto di definizione agevolata:

- le somme contenute negli inviti al contraddittorio notificati entro il 24 ottobre 2018,
- gli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24 ottobre 2018.

La definizione si perfeziona con il versamento in un'unica soluzione o della prima rata entro il 23 novembre 2018, oppure se più ampio, entro il termine ordinariamente previsto per la proposizione del ricorso che residua dopo l'entrata in vigore del decreto. Solo per gli accertamenti con adesione il perfezionamento richiede il pagamento delle somme entro il 13 novembre 2018.

## **Disposizioni in materia di integrativa speciale**

---

È prevista la correzione di errori/omissioni e l'integrazione, fino al 31 maggio 2019 delle dichiarazioni fiscali presentate entro il 31.10.2017 ai fini IRES/IRPEF e addizionali, imposte sostitutive, ritenute e contributi previdenziali, IRAP e IVA.

L'integrazione degli imponibili è ammessa nel limite di 100.000 Euro annuo, e comunque non oltre il 30% di quanto dichiarato; è comunque ammessa l'integrazione fino a 30.000 euro in caso di dichiarazione con imponibile minor a 100.000 Euro.

Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno d'imposta, è applicabile senza sanzioni, interessi e altri oneri:

- un'imposta sostitutiva pari al 20% del maggior imponibile IRPEF/IRES ai fini delle imposte sui redditi/relative addizionali/imposte sostitutive delle imposte sui redditi/contributi previdenziali/IRAP/maggior ritenute;
- l'aliquota media per l'IVA.

Ai fini in esame il contribuente deve inviare una dichiarazione integrativa speciale entro il 31 maggio 2019 e versare in unica soluzione quanto dovuto entro il 31 luglio 2019 senza possibilità di compensazione. Il versamento può essere effettuato in 10 rate semestrali di pari importo; il pagamento della prima rata va effettuato entro il 30 settembre 2019.

È inoltre necessario che il contribuente abbia presentato la dichiarazione fiscale in tutti gli anni di imposta dal 2013 al 2016 e che il contribuente non abbia avuto formale conoscenza di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

### **Rottamazione-Ter**

---

I debiti affidati agli agenti della riscossione possono essere estinti con il solo pagamento degli importi dovuti a titolo di capitale, interessi, aggi e rimborsi delle spese esecutive. Possono essere oggetto di rottamazione i carichi affidati all'agente della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2017.

Le domande devono essere presentate dai contribuenti entro il 30.04.2019; entro il 31.07.2019 devono essere versati gli importi. Il pagamento può essere fatto in 10 rate semestrali, scadenti il 31.07. e il 30.11. di ogni anno, a decorrere dal 2019. In tal caso sono dovuti gli interessi al tasso del 2%.

### **Stralcio delle mini-cartelle**

---

È disposto l'annullamento automatico in data 31.12.2018 dei debiti di importo residuo, al 24.10.2018, fino a Euro 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all'agente della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2010, ancorché riferiti a cartelle oggetto della rottamazione-ter.

Le somme versate in passato restano definitivamente acquisite; quelle versate, invece, dal 24.10.2018 sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti inclusi nella definizione agevolata.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

PSAIER GEIER PARTNER